

# Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro)

*Disegno*

## Modifica del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 17 febbraio 2004<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 5 marzo 2004<sup>2</sup>,

*decreta:*

### I

La legge del 13 marzo 1964<sup>3</sup> sul lavoro è modificata come segue:

*Art. 27 cpv. 1<sup>ter</sup>*

<sup>1ter</sup> Nei punti di vendita e nelle aziende di prestazione di servizi situati nelle stazioni che, in ragione del grosso traffico viaggiatori, sono centri di trasporto pubblico, nonché negli aeroporti i lavoratori possono essere occupati anche la domenica.

*Minoranza (Gysin Remo, Daguet, Fässler, Genner, Leutenegger Oberholzer, Recordon, Rechsteiner Paul, Rennwald, Strahm)*

<sup>1ter</sup> Nei punti di vendita e nelle aziende di prestazione di servizi situati nelle stazioni che, in ragione del grosso traffico viaggiatori, sono centri di trasporto pubblico, nonché negli aeroporti i lavoratori possono essere occupati anche la domenica, sempre che sia stato concluso un contratto collettivo di lavoro. Il contratto collettivo deve contenere disposizioni sulla retribuzione minima, sull'orario di lavoro e sulle indennità per il lavoro domenicale.

### II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>1</sup> FF **2004** 1403

<sup>2</sup> FF **2004** 1411

<sup>3</sup> RS **822.11**

